ANNA VERONICA GIANASSO*

I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO E LA CLAUSOLA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I contratti di assicurazione del credito: la normativa. - 3. I contratti di assicurazione del credito: caratteristiche fondamentali. - 4. I contratti di assicurazione del credito: fattispecie a formazione progressiva. - 5. Il presupposto dell'insolvenza. - 6. L'accertamento e la liquidazione del danno. - 7. La clausola di regolazione del premio.

1. Introduzione.

In via di prima approssimazione, nel contratto di assicurazione del credito commerciale la compagnia assicurativa rivale l'assicurato della perdita del valore del credito da questi vantato nei confronti dei propri debitori divenuti insolventi.

Integrata a una corretta gestione della propria politica commerciale, l'assicurazione del credito commerciale diventa dunque – soprattutto nell'odierna delicata fase attraversata dall'economia e dalla finanza – uno strumento indispensabile a salvaguardia dei crediti dal rischio di insolvenza dei debitori.

In tale sede esamineremo i caratteri normativi comuni ai contratti di assicurazione dei crediti "*nazionali*" e "*esteri*" (tralasciando le evidenti differenze sussistenti in ragione della diversità dei tipi di rischio assunti e del campo di applicazione delle diverse fattispecie), per successivamente analizzare l'operare del meccanismo della clausola di regolazione del premio

* Avvocato.

di regola caratterizzante i contratti di assicurazione del credito commerciale, alla luce del dictum nomofilattico di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni unite del 28 febbraio 2007, n. 4631.

2. I contratti di assicurazione del credito commerciale: la normativa.

L'assicurazione del credito, regolata dall'art.440 del codice di commercio del 1882, non ha trovato una sua specifica tipizzazione nell'opera codificatoria del 1942: in assenza di una specifica disciplina primaria di settore l'assicurazione del credito costituisce, dunque, un ramo dell'assicurazione contro i danni e il rapporto assicurativo è regolato secondo la disciplina generale dettata dagli artt.1882 e ss. c.c.

Le risposte alle evidenti lacune della disciplina codicistica nella regolamentazione degli aspetti di tutela più specifici di tale tipo di rischio sono venute unicamente da fonti regolamentari: hanno natura di circolari sia l'istituzione del separato Ramo Credito (all'interno della categoria dell'assicurazione contro i danni), di cui alla Circolare del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n.145 del 7 gennaio 1960 (sostituita dalla successiva Circolare n.433 del 16 novembre 1979), sia la successiva disciplina gestionale e operativa di cui alla Circolare dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private ("ISVAP") n.162 del 24 ottobre 1991[1].

Il recente Codice delle assicurazioni private si è al riguardo limitato a recepire l'esistenza di un autonomo Ramo Credito, nel quale il rischio assicurato ha ad oggetto "*perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo*" (art.2 co.3 n.14 d.lgs. 7 settembre 2005 n.209).

Se, con riferimento alle forme di assicurazione del credito commerciale vantato verso operatori commerciali nazionali, nel rispetto di tale quadro normativo, gli ulteriori aspetti sono lasciati alla regolamentazione contrattuale, autonoma disciplina ricevono invece le forme di assicurazione

1 L'istituzione formale del Ramo Credito ha garantito di regolamentare e disciplinare, sotto il profilo dell'autorizzazione e della vigilanza, l'attività assicurativa del credito commerciale, altresì garantendo l'efficienza (sotto il profilo patrimoniale e strutturale) delle imprese assicurative autorizzate al suo esercizio.

del c.d. credito estero, ovvero dei crediti maturati dagli operatori nazionali nell'esercizio del commercio estero.

In ragione del peculiare scopo di incentivazione dello sviluppo e della cooperazione economica in ambito internazionale, la materia ha, infatti, ricevuto apposita regolamentazione sin dal 1927[2], per poi assumere una propria organicità con la legge 24 maggio 1977 n.227 (c.d. Legge Ossola) contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale[3]: le successive modifiche del tessuto legislativo (attuate con il d.lgs. 31 marzo 1998 n.143, con il d.l. 30 settembre 2003 n.269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n.326, nonché con l'art.345 del codice delle assicurazioni private) – derivanti dalle nuove esigenze di incentivazione del commercio internazionale nonché dal recepimento della normativa comunitaria in materia[4] – hanno confermato la presenza di un sistema di assicurazione pubblica in grado di coprire, con il sostegno e sotto impulso e indirizzo statale, gli specifici rischi politici e economici cui sono sottoposte alcune attività commerciali con l'estero.

3. I contratti di assicurazione del credito: caratteristiche fondamentali.

La circolare n.145/1960 prima e la circolare n.433/1979 poi hanno fornito una elencazione precisa dei caratteri fondamentali che le assicurazioni del credito devono necessariamente possedere per essere come tali qualificate, ovvero:

1) il contratto deve essere stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell'interesse e per conto del creditore), in ciò

2 R.D. 2 giugno 1927 n.1046 (Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali).
3 Con la costituzione presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ("CIPE") di un apposito Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera (CIPES) e presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ("INA") di un'apposita Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).
4 Direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine, recepito con D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 95. A seguito dei richiamati interventi legislativi le funzioni di indirizzo del CIPES (oggi soppresso) spettano direttamente in capo al CIPE e la SACE è divenuta società per azioni, controllata dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

distinguendosi dalle polizze fideiussorie, nelle quali è il debitore ad assicurare un fatto proprio e volontario (il suo inadempimento nei confronti del terzo beneficiario, il creditore) e l'assicuratore promette non già l'indennizzo di un danno, ma semplicemente di sostituirsi al debitore nell'adempimento[5];

2) l'interesse in rischio deve riguardare unicamente le seguenti forme di credito che costituiscono altrettante distinte categorie assicurative:

- crediti commerciali a breve termine derivanti da rapporti di compravendita sul mercato interno fra imprese e/o commercianti;
- crediti all'esportazione, derivanti dal commercio con l'estero;
- credito derivante da vendita a rate;
- crediti ipotecari e crediti agevolati assistiti da garanzia reale (crediti singoli assistiti da garanzia ipotecaria o, se agevolati ai sensi di leggi speciali – ad esempio se derivanti da operazioni di credito agrario – anche da altra garanzia reale);
- crediti derivanti da contratti di leasing: l'assicurazione tutela il locatore (spesso un intermediario finanziario) dalle perdite del valore del canone locatizio imputabile all'insolvenza dell'affittuario.

Sono comunque esclusi dall'esercizio assicurativo i rischi relativi a operazioni creditizie di carattere finanziario, nonché quelli relativi ad operazioni di finanziamento generico[6];

3) il rischio garantito è soltanto quello della perdita cosiddetta definitiva, totale o parziale, del valore del credito per insolvenza del debitore accertata o manifestata o presunta nei modi e nei termini che la polizza dovrà stabilire e derivante dalle ordinarie vicende della vita economica;

4) il contratto deve essere stipulato in forma globale (e cioè riferito a tutti i debitori dell'assicurato o almeno a gruppi omogenei di essi) salvo ipotesi eccezionali;

5 In tali termini già Cass.Civ., 7 aprile 1982 n.2142.
6 In tal modo evitando qualsiasi confusione tra attività assicurativa (di indennità del credito in sofferenza) e quella bancaria e finanziaria.

5) il contratto deve prevedere in ogni caso uno scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato.

4. I contratti di assicurazione del credito: fattispecie a formazione progressiva

Chiariti i presupposti fondamentali del contratto di assicurazione del credito, è bene chiarire che la formazione del contratto è caratterizzata dalla peculiarità del suo oggetto e dello svolgersi del rapporto.

Le parti stipulano una c.d. polizza quadro (o polizza convenzione), contenente le pattuizioni generali regolanti l'assunzione delle garanzie future (molto spesso mediante rinvio a condizioni generali di assicurazione).
Il trasferimento del rischio avviene, però, in un momento successivo.

L'assicurato deve, infatti, comunicare alla compagnia assicurativa i nominativi con cui ha operato a credito: dopo apposita istruttoria, è generalmente l'assicuratore a fissare un limite di credito assicurato, determinato per ciascun acquirente in ragione del tipo di reddito e della valutazione di potenziale solvibilità del debitore.

L'assunzione della garanzia assicurativa può, di regola, dirsi operante solo a seguito della comunicazione all'assicurato delle determinazioni assunte dall'assicuratore: in alcuni casi, con riferimento a precise categorie di rischio, viene invece pattuita una soglia entro la quale il trasferimento del rischio avviene in assenza di istruttoria dell'assicuratore, sulla base della sola comunicazione e segnalazione del credito ad opera dell'assicurato.

L'assunzione del rischio della perdita del credito si compone, in ogni caso, di una pluralità di contratti assicurativi aventi fonte comune nella polizza convenzione e riuniti in ragione anche della regola della globalità caratterizzante – come si è visto – i contratti di assicurazione del credito (supra sub n.4).

5. Il presupposto dell'insolvenza.

La Circolare ISVAP n.162/1991, confermando quanto già stabilito dalla Circolare Min. Industria n.433/1979, ha rimarcato che "*il rischio garantito è soltanto quello della perdita cosiddetta definitiva (totale o parziale) del valore del credito, dovuta ad insolvenza del debitore, accertata o manifesta o presunta nei modi e nei termini che la polizza dovrà stabilire tenendo conto della natura delle operazioni poste in essere*".

La disciplina di settore ha dunque scelto di non circoscrivere gli eventi generatori del danno alla sola insolvenza c.d. di diritto (e, cioè, alle ipotesi in cui il debitore è incapace di adempiere erga omnes), lasciando alle parti la possibilità di stabilire convenzionalmente le cause cui ricollegare concretamente l'accertamento della effettiva perdita del credito.

Approfittando di tale possibilità, i contratti assicurativi (o meglio le relative condizioni generali di assicurazione) prevedono di regola che l'insolvenza comprenda ipotesi di diritto e di fatto: in aggiunta alle situazioni di diritto indicative dell'accertata incapacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni (fallimento, concordato giudiziale o stragiudiziale), assumono autonomo rilievo ipotesi di insolvenza di fatto legate, ad esempio, all'esito infruttuoso di una procedura esecutiva o alla constatazione – operata dall'assicuratore – della mancanza di convenienza nel perseguire il debitore.

Il fatto che le compagnie garantissero il pagamento dell'indennizzo soltanto dopo il verificarsi di uno dei succitati casi, aveva peraltro creato numerose perplessità nelle imprese, per l'aleatorietà e la complessità del verificarsi delle singole ipotesi o quanto meno della prova del loro verificarsi.

Nel tentativo di arginare tali problematiche, la prassi contrattuale ha enucleato la figura della c.d. insolvenza presunta, operante *de facto* decorso un certo periodo di tempo (ad es. 180 giorni) dalla mera denuncia di morosità comunicata dall'assicurato, successiva alla scadenza originaria o prorogata del credito: convenzionalmente, dunque, le compagnie assumono l'obbligo di procedere alla liquidazione dell'indennizzo decorso un determinato periodo di tempo dalla mera comunicazione alla compagnia

assicurativa dell'insolvenza del proprio debitore, a prescindere dal verificarsi o meno di una causa di insolvenza di diritto o di fatto.

6. L'accertamento e la liquidazione del danno.

Contraddistingue – almeno in teoria – la peculiare fattispecie delle assicurazioni del credito il fatto che l'individuazione dei crediti assicurati sia legata al loro sorgere e non al momento del sinistro.

Il Ramo Credito si differenzia, infatti, dagli altri rami danni per quanto concerne l'accertamento e la liquidazione del danno poiché "*A differenza degli altri tipi di assicurazione contro i danni, ciò che rileva, ai fini dell'efficacia della copertura, non è il momento del sinistro, ma il momento in cui sorge il credito. In altre parole, l'assicuratore copre il rischio di insolvenza dei crediti acquisiti dall'assicurato nel periodo di efficacia del contratto*" [7].

La migliore dottrina riconduce la ragione di tale differenza nella necessità di evitare che all'applicazione della regola generale consegua un fenomeno di antiselezione dei rischi: ove si ragionasse in termini di sinistro (inteso come perdita definitiva del credito), "*il credito verrebbe assicurato nel momento in cui si teme che non venga soddisfatto (perché le condizioni patrimoniali del debitore sono peggiorate)*" [8].

Anche se il dato non trova adeguato riscontro nella prassi contrattuale, ai fini dell'operatività ed efficacia della garanzia assicurativa rileverà, dunque, non il momento di verificazione del sinistro (cioè quando la perdita del credito assume carattere definitivo), ma quello in cui il credito è sorto ed è stato trasferito alla compagnia assicurativa, operando la garanzia assicurativa per i quei sinistri riferibili ad insolvenze di crediti sorti ed assicurati in costanza ed efficacia contrattuale[9].

7. La clausola di regolazione del premio.

7 A.DONATI, G.VOLPE PUTZOLU, Manuale del diritto delle assicurazioni, Milano, 1995, p.173. Cfr. anche O.CAGNASSO, G.COTTINO, M.IRRERA, L'assicurazione: l'impresa e il contratto, Padova, 2001, p.216.
8 A.DONATI, G.VOLPE PUTZOLU, Manuale del diritto delle assicurazioni cit., p.173.
9 In tali termini, L.MAROTTI, L'assicurazione del credito, in G.ALPA (a cura di), Le assicurazioni private, Tomo II, Torino, 2006, p.1472.

Proprio un contratto di assicurazione del credito commerciale ha dato origine all'intervento nomofilattico della Cassazione n.4361 del 28 febbraio 2007, con il quale le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto il contrasto insorto in merito alla disciplina normativa da applicare alla clausola di regolazione del premio.

Nella pratica commerciale si definisce clausola di regolazione del premio assicurativo quella che lega la definitiva determinazione del premio a elementi di rischio variabili: nel contratto è indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria e anticipata in un importo predeterminato; solo alla fine del periodo assicurativo si addiviene alla regolazione definitiva del premio sulla scorta dei dati variabili che l'assicurato si impegna a comunicare nel corso del rapporto contrattuale.

La ratio della clausola (di origine pattizia) è da rinvenirsi nella possibilità di introdurre un meccanismo che consente, al termine del periodo di riferimento, l'adeguamento del premio all'effettivo rischio che le parti non sono in grado di stabilire all'atto di sottoscrizione del contratto, al fine di preservare il principio di corrispettività delle prestazioni dei contraenti.
Viene così, dunque, ad essere prevista la possibilità di adeguare automaticamente il premio all'effettivo rischio assunto, con un differimento del pagamento, ulteriore e per di più eventuale, della parte variabile del premio.

In tale fattispecie assume primaria importanza l'adempimento tempestivo da parte dell'assicurato all'obbligo di comunicazione dei fattori da cui dipende il rischio via via concretamente assunto (con riferimento alle assicurazione del credito commerciale, ad esempio, i dati delle vendite complessive o l'ammontare del fatturato annuale) [10].

L'esatta qualificazione giuridica dell'obbligo in questione, nonché le conseguenze di un suo eventuale inadempimento sono state oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale, composto nel 2007 con la summenzionata pronuncia delle Sezioni Unite.

10 Sulla scorta, peraltro, di quanto già richiesto, in materia di comunicazione dei mutamenti che aggravano o producono una diminuzione del rischio assicurato, dagli artt.1897 e 1898 c.c..

A partire dal 1970, la giurisprudenza ha qualificato l'obbligo di comunicazione dei dati come obbligazione complementare e accessoria rispetto a quella del pagamento del premio, in tal modo sottoponendolo al medesimo regime previsto per l'obbligazione principale, con la conseguenza dell'operatività della sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art.1901 c.c. non solo in caso di mancato pagamento del premio, bensì anche in caso di mancato tempestivo adempimento agli obblighi comunicativi gravanti in capo all'assicurato[11].

Con la sentenza n.3370/2005, la Corte di Cassazione, operando un preciso confronto letterale, logico e giuridico della differente disciplina contrattuale e codicistica, ha ritenuto che, non assurgendo la comunicazione dei dati variabili a obbligo complementare o accessorio all'obbligazione di corresponsione del premio – unica obbligazione per la quale è disposta ex lege la sospensione della garanzia assicurativa – la sospensione della garanzia contrattualmente prevista in caso di omissione o anche solo non tempestiva comunicazione dei dati non potesse essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie dell'art.1901 c.c. [12].

Risolvendo il contrasto insorto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno offerto un quadro preciso dell'operatività della clausola di regolazione del premio per il caso di mancato pagamento dell'eventuale conguaglio dovuto alla fine del periodo assicurativo.

Partendo dalla considerazione di fondo del riconoscimento dell'innato vantaggio che dalla clausola di regolazione convenzionale del premio ricevono entrambe le parti del contratto, la Corte ha affermato, aderendo all'impostazione fornita dalla sentenza del 2005, che "*la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione è prevista dall'art.1901 cod. civ. in una situazione di mancato pagamento integrale del premio; nei contratti con clausola di adeguamento del premio, invece, il cosiddetto anticipo del premio per il periodo successivo è pagato prima che scada il termine per comunicare la variazione che sia intervenuta riguardo i parametri convenzionalmente stabiliti ed è accettato dall'assicuratore come pagamento integrale*" [13].

11 In tali termini Cass.Civ., 24 novembre 1970 n.2495. L'interpretazione offerta si è consolidata, per arrivare sino a Cass. civ., Sez. III, 06 maggio 2004, n. 8609.
12 Cass.Civ., 18 febbraio 2005 n.3370.
13 Cass.Civ., S.U. 28 febbraio 2007 n.4361.

Dal riconoscimento della differenza del presupposto dell'operare della sospensione nella fattispecie dell'art.1901 c.c. e nella sospensione di origine convenzionale in caso di inadempimento agli obblighi comunicativi dei dati variabili consegue, dunque, l'accertamento della palese inidoneità sul piano funzionale della clausola di regolazione del premio a riprodurre ipso facto lo schema dell'art. 1901 cod. civ. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone un'automatica applicazione, ma essendo anzi espressione di un'obbligazione totalmente autonoma.

Inoltre, la corte ha rilevato che la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall'assicuratore al termine del periodo assicurativo fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare, a seconda dell'andamento di detti dati, una posizione debitoria o creditoria dell'assicurato, secondo che lo scarto sia positivo o negativo rispetto all'ipotesi preventiva in base alla quale si è versato il premio provvisorio: nel secondo caso, infatti, la mancata comunicazione dei dati non potrebbe portare, neanche di fatto, ad un inadempimento all'obbligo di pagare il premio assicurativo, in quanto il premio assicurativo versato all'inizio del periodo assicurativo già coprirebbe nella sua interezza il rischio sopportato dall'assicuratore.

Dato il carattere autonomo dell'obbligazione di pagamento del conguaglio di premio, non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 c.c.: l'eventuale inadempimento non deve "*essere valutato alla luce dell'art.1901 cod. civ.; ma in maniera indipendente dalla disciplina in questo contenuta e secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, valutando il comportamento dell'obbligato con il metro della buona fede oggettiva, intesa come leale ed onesto comportamento che le parti debbono tenere nell'esecuzione del contratto in una valutazione equilibrata del termine dell'obbligazione e dell'interesse creditorio della Compagnia di assicurazione, nel caso di pagamento ritardato*" [14].

14 Da ultimo, negli stessi termini, anche Cass.Civ., 11 giugno 2010 n.14065.

Il tutto torna, dunque, in mano al rispetto della buona fede contrattuale.

A.V. GIANASSO, *I contratti di assicurazione del credito e la clausola di regolazione del premio*, 3 Businessjus 9 (2011)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.